

DELIBERA N. 367/2022/CRL/UD del 21/10/2022
Gxxx Ixxx xxx/OPTIMA/BT/WIND
LAZIO/D/783/2017)

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

Nella riunione del 21/10/2022;

VISTA la Legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con Deliberazione n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la Legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom);

VISTA la Deliberazione n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito, “Regolamento”;

VISTA la Deliberazione n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

VISTA l’istanza di Gxxx Ixxx xxx di cui al prot. D5133 del 12/09/2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Posizione dell’utente:

A mezzo di istanza cartacea su formulario GU14 con trascrizione a pennarello a tratto largo dei fatti e delle richieste, l'utente presentava con l'assistenza dell'associazione di rappresentanza Codacons domanda del 12.09.2017 avverso i Gestori BT, OPTIMA e WINDTRE richiedendo:

- i. il rimborso delle fatture OPTIMA dal 1.05.2016 al “settembre 2016”;
- ii. storno di “*tutte le fatture successive emesse da Optima*” per € 319,36; previo accertamento responsabilità per mancata migrazione da WIND (...seguono caratteri non intellegibili) indennizzo per € ... (numero non intellegibile);
- iii. Spese di procedura per € 150,00.

A supporto della propria istanza, depositava un estratto conto recante la morosità sulle fatture OPTIMA esistenti a carico della società istante per un totale di € 319,38, il verbale di conciliazione Corecom Lazio del 22.06.2017; le fatture Optima pagate dall'utente e per le quali richiede il rimborso; il contratto WindTre del 4.05.2016.

Con successive memorie dattiloscritte del 4.10.2017, ad integrazione dell'istanza GU14, il legale dell'utente descrive meglio i fatti oggetto del contenzioso come aventi ad oggetto, in sintesi, la migrazione dell'utenza di telefonia fissa 06.9xxx da OPTIMA Italia a WINDTRE, richiesta in data 4.05.2016 ed attivata con attribuzione di numerazione provvisoria il 22.06.2016, ed il pagamento di fatture non dovute per le quali richiede il rimborso, previo storno dell'unica nota rimasta insoluta.

2. Posizione degli Operatori coinvolti:

Si costituivano tempestivamente, a mezzo rispettive memorie difensive di parte, gli Operatori BT, OPTIMA ITALIA e WINDTRE i quali – a contestazione di tutti gli addebiti sollevati dall'utente – chiedevano il rigetto dell'istanza declinando ciascuno la propria responsabilità per quanto occorso.

3. Motivazione della decisione

In via preliminare, sul rito, lo scrivente organo rileva d'ufficio l'improcedibilità dell'istanza di definizione per violazione di quanto previsto dall'art. 9, co. 4 del Regolamento di cui all'All. A Delibera 173/07/CONS, *ratione temporis* vigente; ed invero il citato articolo prevede che “*In udienza le parti intervengono personalmente, ovvero, in caso di persone giuridiche, in persona del loro legale rappresentante*”. Nella precedente fase di conciliazione e nella presente fase di definizione, l'istanza è stata promossa in nome e per conto della Gxxx Ixxx xxx, il cui asserito rappresentante legale Sig. E. Axxx, non ha dimostrato la propria qualità, né tramite apposita visura né, tantomeno con il deposito di procura speciale, omettendo altresì di integrare le richiamate documentazioni, entro i termini, anche nel corso del procedimento. E non solo. Nella stessa anagrafica del contratto WINDTRE del 04.05.2016 depositato dall'utente è presente la sola ragione sociale della società senza l'indicazione del nominativo del legale rappresentante p.t.. In tal senso, per integrare l'omissione probatoria, sarebbe bastato produrre qualsiasi documento – anche in luogo della visura camerale – utile a verificare la qualità del soggetto legittimato ad introdurre l'istanza (ovvero a delegare il terzo professionista). Per dovuto onere di completezza, si precisa che tale produzione risulta essere stata omessa anche nel precedente grado di

conciliazione incardinato presso lo scrivente Organo. Per tali motivi, non essendo possibile verificare l'identità del soggetto legale rappresentante legittimato che ha formalizzato *illo tempore* l'istanza di conciliazione e che ha conferito, avendone i relativi poteri, il mandato al terzo incaricato, la domanda deve essere dichiarata improcedibile per le richiamate violazioni. Spese di procedura compensate.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

1. In punto di rito, si dichiara improcedibile l'istanza promossa dalla Gxxx Ixxx xxx, per violazione dell'art. 9, comma 4 del Regolamento di cui all'All. A Delibera 173/07/CONS. Spese di procedura compensate.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 21/10/2022

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

f.to

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini